

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 31 DEL 29 LUGLIO 2024

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Confcommercio e sindacati: nuovo accordo sull'apprendistato professionalizzante.....</i>	<i>3</i>
<i>Corte di cassazione: non può essere licenziato il dipendente che stampa troppi documenti</i>	<i>3</i>
<i>INPS: l'attribuzione automatica delle deleghe master è iniziata</i>	<i>5</i>
<i>La Corte di cassazione stabilisce nuove regole per la deducibilità dei contributi versati all'estero</i>	<i>5</i>
APPROFONDIMENTI	7
<i>Impatriati: regime speciale anche per l'incentivo all'esodo in luogo della tassazione separata.....</i>	<i>7</i>
<i>Il pre-DURC Inail</i>	<i>8</i>
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	14
<i>Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano, entrato in vigore il 1° ottobre 2000. Novità per assicurati e pensionati.....</i>	<i>14</i>
<i>Richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.</i>	<i>15</i>
<i>Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. Modalità di presentazione delle domande di pensione</i>	<i>20</i>

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Confcommercio e sindacati: nuovo accordo sull'apprendistato professionalizzante

Confcommercio Imprese per l'Italia e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno raggiunto un accordo integrativo riguardante l'apprendistato professionalizzante nel settore terziario, distribuzione e servizi.

L'accordo integrativo segue il rinnovo del contratto collettivo nazionale del terziario, distribuzione e servizi, siglato il 22 marzo 2024, in cui le Parti Sociali avevano definito nuove figure professionali per la classificazione del personale. Successivamente, il 28 marzo 2024, le stesse Parti avevano concordato l'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione a partire dal 1° giugno 2024, ma esclusivamente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante.

Tuttavia, con l'accordo appena siglato, è stato stabilito che fino al 30 settembre 2024, per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, resteranno in vigore le precedenti figure professionali. La scadenza per individuare e condividere i profili formativi delle nuove figure professionali inserite negli articoli 113 e 115 del CCNL, inizialmente fissata per il 31 maggio 2024, è stata prorogata al 30 settembre 2024.

Questa proroga concede un periodo ulteriore per la definizione dettagliata dei profili formativi necessari per le nuove figure professionali, garantendo nel frattempo la continuità delle assunzioni in apprendistato professionalizzante secondo le vecchie classificazioni.

L'accordo rappresenta un passo importante per il settore, permettendo alle aziende di continuare a utilizzare le modalità già conosciute per l'apprendistato, mentre si lavora alla definizione e implementazione delle nuove figure professionali.

Corte di cassazione: non può essere licenziato il dipendente che stampa troppi documenti

Con l'ordinanza n. 20698/2024 la Corte di cassazione conferma l'illegittimità di un licenziamento disciplinare avvenuto nel marzo 2019. Il caso, originariamente discusso

presso la Corte d'Appello di Roma, ha visto una lavoratrice impugnare il provvedimento disciplinare.

- **I Fatti**

La dipendente era stata licenziata per aver effettuato riprese fotografiche del luogo di lavoro senza autorizzazione, aver stampato un considerevole numero di pagine senza giustificazione e non aver fornito spiegazioni in merito al datore di lavoro. La Corte d'Appello aveva già dichiarato illegittimo il licenziamento, pur confermando la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 5 dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970), e aveva aumentato l'indennità risarcitoria da dodici a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

- **Le Motivazioni della Corte d'Appello**

La Corte d'Appello aveva considerato che, sebbene le azioni della dipendente fossero una violazione degli obblighi contrattuali, non raggiungevano un livello di gravità tale da giustificare il licenziamento. La corte aveva quindi optato per una sanzione meno severa, sostenendo che i fatti addebitati alla lavoratrice erano sì antigiuridici, ma non così gravi da non poter essere ricondotti a una sanzione conservativa prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL).

- **Il Ricorso in Cassazione**

La lavoratrice ha presentato ricorso in Cassazione con quattro motivi, sostenendo, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione degli articoli del CCNL e la mancanza di una motivazione adeguata nella sentenza d'appello. L'azienda ha risposto con un controricorso, proponendo a sua volta un ricorso incidentale su due punti principali: la considerazione dei precedenti disciplinari della dipendente e la quantificazione dell'indennità risarcitoria.

- **La Decisione della Cassazione**

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale dell'azienda, ritenendo corretta la valutazione di sproporzione della sanzione espulsiva operata dalla Corte d'Appello. Ha inoltre accolto il terzo motivo del ricorso principale della lavoratrice, stabilendo che la condotta contestata poteva essere sanzionata con una misura conservativa prevista dal CCNL.

La Cassazione ha sottolineato che il giudice di merito può ricondurre la condotta del lavoratore alla previsione contrattuale che punisce l'illecito con una sanzione conservativa, anche se espressa in termini generali o elastici. Tale operazione non equivale a un giudizio di proporzionalità ma rientra nell'attuazione del principio di proporzionalità stabilito dal contratto collettivo.

INPS: l'attribuzione automatica delle deleghe master è iniziata

A partire dal 25/07/2024, **l'attribuzione delle deleghe Master**, da parte dell'INPS, ha preso il via, consentendo agli intermediari e ai delegati di accedere alle posizioni dei contribuenti in modo più efficiente.

Con la notifica di registrazione automatica della **delega master** si possono ora svolgere le seguenti attività:

1. **Consultare le evidenze della posizione:** Con la delega master si ha accesso alle informazioni dettagliate sulla posizione in oggetto. Questo permette di individuare eventuali anomalie e di prendere provvedimenti per risolverle.
2. **Attivare i processi di regolarizzazione dei debiti contributivi:** La delega master consente d'avviare i processi necessari per regolarizzare i debiti contributivi dei contribuenti. Questo passo è fondamentale per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni fiscali.

Il direttore dell'ente ha sottolineato l'importanza di questa nuova fase e ha espresso fiducia nell'efficacia del sistema di deleghe Master per semplificare le procedure e migliorare la collaborazione tra gli intermediari e l'ente stesso.

In allegato la comunicazione che gli intermediari e delegati riceveranno in questi giorni.

La Corte di cassazione stabilisce nuove regole per la deducibilità dei contributi versati all'estero

Con la sentenza n. 17747/2024 la Corte di cassazione ha chiarito un importante principio riguardante la deducibilità dei contributi versati all'estero. La decisione stabilisce che, per i redditi determinati con le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 51 comma 8-bis del TUIR, è ammessa la deducibilità dei contributi obbligatori versati in uno Stato estero in conformità alle disposizioni di legge locali.

- **Un principio chiaro tra interpretazioni difformi**

La sentenza affronta una questione che, nonostante sia generalmente accettata, ha generato numerosi contenziosi tra contribuenti e Uffici dell'Agenzia delle Entrate. La Suprema Corte ha ora fornito una risposta definitiva, imponendo agli uffici di adeguarsi a quanto stabilito. L'art. 51 comma 8-bis del TUIR permette infatti il ricorso a retribuzioni convenzionali per i lavoratori dipendenti che prestano servizio all'estero per oltre 183 giorni l'anno, derogando alle disposizioni ordinarie dei commi da 1 a 8 dello stesso articolo, inclusa quella sulla deducibilità dei contributi obbligatori dal reddito di lavoro dipendente.

- **Contesto normativo e pratiche amministrative**

Il tema della deducibilità dei contributi obbligatori all'estero era già stato affrontato in precedenza. La risposta all'interrogazione parlamentare n. 7-01021 e la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/2015 (§ 4.7) avevano confermato che tali contributi, sebbene deducibili dal reddito complessivo secondo l'art. 10 comma 1 lettera e) del TUIR, potevano essere scomputati direttamente dal sostituto d'imposta italiano al momento delle retribuzioni periodiche.

- **La sentenza e il caso specifico**

Il caso specifico trattato dalla sentenza n. 17747/2024 riguardava un residente italiano che lavorava in Svizzera. Alcuni contributi non erano stati dedotti dall'imponibile svizzero, ma erano stati interamente dedotti dall'imponibile italiano calcolato con le retribuzioni convenzionali. La Corte di cassazione ha annullato le pretese dell'Amministrazione di recuperare l'imposta italiana, argomentando che, in assenza di una norma espressa che escluda tale deducibilità, i contributi devono essere dedotti nella determinazione del reddito complessivo.

- **Implicazioni pratiche e future**

La decisione della Corte invita ora a rivedere le modalità tecniche per l'applicazione del principio stabilito. Questo comporta la necessità di indicare i contributi versati all'estero nel quadro RP anziché nel quadro RC della dichiarazione dei redditi, come precedentemente suggerito dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, occorrerà valutare come questa nuova qualificazione influirà sulla quantificazione dell'imposta estera detraibile.

APPROFONDIMENTI

Impatriati: regime speciale anche per l'incentivo all'esodo in luogo della tassazione separata

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40 del 23 luglio 2024, ha chiarito che il dipendente che ha ricevuto somme a titolo di "incentivo all'esodo" e di "importo transattivo" può optare, ricorrendone le condizioni, per il regime speciale previsto per gli impatriati (tassazione ordinaria con abbattimento della base imponibile), invece della tassazione separata, rivolgendosi all'ufficio competente dell'Agenzia per richiedere la riliquidazione dell'imposta.

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione del "regime speciale per i lavoratori impatriati", si rileva, infatti, che i redditi agevolati «devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal TUIR per le singole categorie di reddito, vale a dire dall'art. 51, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente, dall'art. 52, se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall'art. 54 se derivanti dall'esercizio di arti e professioni».

Detta disposizione deve intendersi riferita ai redditi che "ordinariamente" concorrono alla formazione del reddito complessivo e non anche ai redditi soggetti a tassazione separata, per i quali, il legislatore, in ragione delle loro peculiarità, ha previsto una specifica modalità di tassazione, disciplinata dall'art. 17 e seguenti del TUIR.

Sono, quindi, esclusi dal regime speciale ex art. 16 del D.lgs. 147/2015 i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, compresi quelli ai quali l'imposta si applica separatamente ai sensi del citato art. 17 del TUIR, tra cui le «altre indennità e somme percepite una volta tanto» in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro dipendente (come quelle esaminate nella risoluzione).

Nel caso di specie, le somme spettanti (a titolo di "incentivo all'esodo" e di "importo transattivo") al dipendente, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, in generale, sono soggette al regime della tassazione separata di cui all'art. 17 sopra citato, fino all'importo di 1.000.000,00 euro e al regime della tassazione ordinaria, per la quota parte eccedente detto importo.

Pertanto, fino all'importo di euro 1.000.000,00, il sostituto d'imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata in sede di loro erogazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 19 del TUIR.

Ciò posto, il dipendente, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta dovuta su tali somme, potrà rivolgersi al competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio, in sede di assistenza, previa verifica dei presupposti per l'applicazione del regime speciale "impatriati", riliquiderà l'imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione, nella misura ridotta prevista dalla norma, alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.

In attesa di ricevere tale comunicazione, il dipendente, ove lo ritenga opportuno, può presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/1973.

Riguardo alla possibilità di applicare il regime speciale di cui all'art. 16 del D.Lgs. 147/2015 alle predette somme per la soglia superiore a 1.000.000,00 euro, il sostituto di imposta dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia, avendo a riferimento il minor reddito imponibile previsto dal regime speciale.

Il pre-DURC Inail

Al fine di semplificare il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, il legislatore ha emanato la Legge n. 160/2023 dove all'art. 8 c. 4 viene prevista la possibilità d'effettuare una verifica volontaria e preventiva, finalizzata a far emergere situazioni d'irregolarità che causerebbero l'impossibilità, per i datori di lavoro, di vedersi rilasciare il DURC.

Tale procedura di verifica preventiva può essere richiesta separatamente sia all'INAIL che all'INPS, con il presente approfondimento andremo ad analizzare il pre-DURC INAIL.

QUANDO RICHIEDERE IL PRE-DURC INAIL

I termini di richiesta del pre-DURC INAIL variano a seconda che il datore di lavoro sia già in possesso di un DURC in corso di validità oppure no, nello specifico:

1. Datore di lavoro non in possesso di un DURC in corso di validità: la richiesta del pre-DURC può essere fatta in qualsiasi momento
2. Datore di lavoro in possesso di un DURC in corso di validità: la richiesta del pre-DURC può essere presentata entro 15 giorni dalla scadenza

COME RICHIEDERE IL PRE-DURC INAIL

Tramite il sito dell'INAIL alla sezione: Regolarità Contributiva Inail > Simulazione Regolarità Contributiva

Sarà sufficiente inserire il codice fiscale del datore di lavoro, risolvere il Captcha e cliccare

sul bottone “ESEGUI SIMULAZIONE”. L’esito della simulazione viene rilasciato in tempi brevi e comparirà nella sezione denominata “Lista Simulazioni”

Lista simulazioni						
ID Richiesta	Codice fiscale	Data verifica al	Data invio simulazione	Stato	Esito	PDF
XXXXXXXX	XXXXXXXX	23/07/2024 12:54:02	23/07/2024 12:54:02	CONCLUSA	DA VERIFICARE	IT - DE

da cui sarà possibile scaricare il dettaglio dell’esito sia in lingua italiana che tedesca.

GLI ESITI POSSIBILI

1 Regolare

Lista simulazioni						
ID Richiesta	Codice fiscale	Data verifica al	Data invio simulazione	Stato	Esito	PDF
XXXXXXXX	XXXXXXXX	24/07/2024 12:18:33	24/07/2024 12:18:33	CONCLUSA	REGOLARE	

In questo caso si potrà procedere con la richiesta del DURC vero e proprio sapendo che, ai fini INAIL, non vi saranno condizioni ostative al suo rilascio.

Si noti che non viene prodotto nessun file alla colonna “PDF” proprio perché non vi sono ragioni d’irregolarità da enunciare.

2 Da verificare

Lista simulazioni						
ID Richiesta	Codice fiscale	Data verifica al	Data invio simulazione	Stato	Esito	PDF
XXXXXXXX	XXXXXXXX	23/07/2024 12:54:02	23/07/2024 12:54:02	CONCLUSA	DA VERIFICARE	IT - DE

Tra le ragioni che possono portare a tale esito citiamo:

- Mancato pagamento del premio dovuto
- Mancato pagamento di alcune rate di una rateizzazione concessa

- Inseriti codici errati in sede di pagamento (es.: inseriti codici di sospensione che non spettavano)
- Aver omesso adempimenti obbligatori (es: invio Autoliquidazione Salari) anche nel caso in cui il pagamento è stato comunque adempiuto

In questo caso viene in soccorso il documento riepilogativo, visualizzabile cliccando sull'icona della bandiera italiana "IT" e/o tedesca "DE", che si presenta in questo modo:

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Simulazione Regolarità Contributiva INAIL

Identificativo richiesta	XX-9999- 88888888888888	Verifica al	23/07/20 24	Codice fiscale	999999999999
---------------------------------	----------------------------	--------------------	----------------	-----------------------	--------------

Per il Codice Fiscale **999999999999** sono necessarie ulteriori verifiche per la presenza di possibili irregolarità.

Di seguito il dettaglio di quanto rilevato.

Presenza di Polizza RX e/o altre Polizze Speciali: NO

Presenza Ditta Interinale: NO

Definizione Agevolata Cartelle Esattoriali: Non presente

Dettaglio Pagamenti

Codice Ditta	Codice PAT	Polizza	Richiesta	Titolo	Data Scadenza	Richiesto	Scoperto	Cartella
99999999	88888888	Dipendenti	902024	110336	16/05/2024	8696.55	8696.55	
99999999	88888888	Dipendenti	902024	110339	16/05/2024	85.20	85.20	

999999 99	888888 88	Dipende nti	902024	11033 2	16/05/202 4	585.42	585.42	
999999 99	888888 88	Dipende nti	902024	11033 5	16/02/202 4	8696.52	5221.62	

Si ricorda che il versamento delle somme non iscritte a ruolo deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Il versamento delle somme iscritte a ruolo deve essere effettuato con le modalità indicate nella sezione ISTRUZIONI DI PAGAMENTO della cartella di pagamento.

Per ulteriori dettagli contattare la Sede Inail competente:

La sede INAIL competente, individuata in relazione all'ubicazione della sede legale dell'azienda, è quella di **TORINO CENTRO** Codice Sede **11500** - Indirizzo: **CORSO GALILEO FERRARIS 1, 10121 TORINO (TO)** - Telefono: **011 559 3111** - Indirizzo di posta elettronica: TORINOCENTRO@INAIL.IT - Indirizzo PEC: TORINOCENTRO@POSTACERT.INAIL.IT

Nel documento d'esempio possiamo ricavare le seguenti (preziose) informazioni:

- Il premio dell'Autoliquidazione salari 2024 è stato rateizzato, questo fatto lo si evince dal codice "richiesta" 902024 in cui vengono riportati, come importi non pagati, le prime due rate (rata di febbraio e maggio 2024 ormai scadute alla data del pre-DURC)
- La rata di febbraio 2024 risulta parzialmente saldata e ne residua un importo a debito di 5.221,62 euro
- La rata di maggio 2024 di euro 9.367,17 (data dalla somma di 8.696,55 + 85,20 + 585,42) non risulta pagata

3. Non iscritto

Lista simulazioni						
ID Richiesta	Codice fiscale	Data verifica al	Data invio simulazione	Stato	Esito	PDF
XXXXXXXX	XXXXXXXX	23/07/2024 12:54:02	23/07/2024 12:54:02	CONCLUSA	NON ISCRITTO	

L'esito "NON ISCRITTO" può essere prodotto sia da una situazione di "regolarità" che di "irregolarità".

Caso d'esito "NON ISCRITTO" che denota una situazione di regolarità:

- Commerciante non iscritto all'INAIL, titolare di una ditta individuale senza dipendenti, senza coadiuvanti e senza stagisti

Casi d'esito "NON ISCRITTO" che denotano una situazione di irregolarità:

- Commerciante non iscritto all'INAIL, titolare di una ditta individuale senza dipendenti, senza coadiuvanti ma con uno stagista. In questo caso il titolare della ditta individuale diventa soggetto obbligato all'assicurazione INAIL perché, normativamente, ricopre la carica di "Tutor"
- STP (Società Tra Professionisti) senza dipendenti. Il fatto di svolgere l'attività professionale nella forma giuridica della società tra professionisti, fa sorgere in capo alla STP l'obbligo d'assicurazione INAIL (anche nel caso in cui non vi sia alcun dipendente e/o stagista in forza)

IL PRE-DURC E LA PIANIFICAZIONE DI UNA "STRATEGIA"

Grazie alle informazioni che il pre-DURC ci permette d'avere è possibile per il datore di lavoro/azienda/ditta individuale di pianificare (con un certo anticipo rispetto alla data in cui s'andrà poi a richiedere il DURC vero e proprio), una "strategia" per porre rimedio alle situazioni d'irregolarità, in modo tale da poter ottenere un DURC regolare nel momento in cui se ne avrà bisogno.

Facciamo alcuni esempi:

1) Pre-DURC con esito "DA VERIFICARE" per presenza d'importi a debito, in questa situazione i rimedi possibili sono:

- Pagare i debiti in unica soluzione
- Chiedere la rateizzazione degli importi a debito. Si ricorda infatti che una "rateizzazione" accettata, dalla sede INAIL di competenza, permette il rilascio del DURC con esito positivo

2) Pre-DURC con esito "DA VERIFICARE" per omissione d'adempimenti obbligatori, in questa situazione i rimedi possibili sono:

- Nel caso non si sia provveduto all'invio della "Autoliquidazione Salari" sarà necessario farlo (o tramite il portale INAIL o tramite mail PEC)

3) Pre-DURC con esito "NON ISCRITTO" che denoti una situazione d'irregolarità, in questa situazione i rimedi possibili sono:

- In caso l'irregolarità derivi da una mancata iscrizione, sarà necessario procedere all'iscrizione della società e/o ditta individuale

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano, entrato in vigore il 1° ottobre 2000. Novità per assicurati e pensionati

Messaggio n. 2702 del 23/0/2024

Con riferimento all'Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano, si elencano di seguito importanti novità riguardanti gli assicurati e i pensionati:

1) Nuovo formulario di domanda di pensione australiana per soggetti residenti in Italia

Dal 1° luglio 2024, il formulario IA - Reddito e beni patrimoniali è stato accorpato al formulario AUS140IT- domanda di pensione australiana per residenti in Italia.

Tale modifica risponde all'esigenza di inviare le informazioni reddituali contestualmente alla presentazione della domanda di pensione australiana, al fine di consentirne una più rapida definizione, in conformità agli articoli 19 e 20 dell'Accordo bilaterale italo-australiano e all'articolo 13 dell'Intesa amministrativa di applicazione dell'Accordo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata all'Accordo bilaterale sul sito istituzionale dell'INPS.

2) Campagna di eliminazione degli assegni

Si è conclusa a febbraio di quest'anno la campagna di eliminazione degli assegni in Australia. Il contratto che regola i rapporti con l'attuale gestore del servizio di pagamento delle pensioni all'estero, Citibank N.A., prevede che i pagamenti siano eseguiti in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union nella maggior parte dei Paesi).

Soltanto in via del tutto eccezionale la banca può disporre l'erogazione della pensione mediante l'emissione e la spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile.

Infatti, poiché la regolarità dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno è spesso compromessa da ritardi nella consegna, dovuti essenzialmente a disservizi dei locali servizi postali oppure a evenienze quali lo smarrimento o il danneggiamento del titolo,

l'INPS, anche al fine di ridurre il rischio di erogazione di prestazioni indebite, sta procedendo all'eliminazione graduale del pagamento delle pensioni all'estero tramite assegno (cfr. il comunicato stampa dell'INPS del 29 marzo 2024). Pertanto, nei mesi scorsi Citibank N.A. ha inviato, ai beneficiari di pensione in pagamento con assegno residenti in Australia, un modulo per l'acquisizione dei dati bancari necessari a localizzare i futuri pagamenti su conto corrente bancario.

3) Accordo tecnico-procedurale di scambio dei dati di decesso INPS-Centrelink australiano

A seguito della piena operatività dell'Accordo tecnico-procedurale di scambio telematico dei dati di decesso INPS-Centrelink australiano, i pensionati che riscuotono in Australia con riferimento ai quali vengono scambiate tali informazioni, saranno esclusi dalla campagna di accertamento dell'esistenza in vita da parte di Citibank N.A., così come attualmente avviene, grazie ad analoghi accordi tecnici stipulati dall'INPS con i locali enti previdenziali per i pensionati che riscuotono in alcuni Paesi europei (Germania, Svizzera, Francia, Belgio e Polonia).

Richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.

Messaggio n. 2736 del 26/07/2024

In considerazione dell'eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell'incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull'eventuale sospensione o riduzione delle stesse, si riassumono le indicazioni circa le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze.

Le indicazioni che seguono riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiedere l'assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l'integrazione salariale invocando la causale "sospensione o riduzione dell'attività per

ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori", prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442.

In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell'effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale "evento meteo" per "temperature elevate".

Si chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l'una con causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" e l'altra con causale "evento meteo" per "temperature elevate".

Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un'istanza con causale "evento meteo" per "elevate temperature" riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, nel corso dell'istruttoria si terrà conto di tale circostanza. Conseguentemente, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l'effettivo verificarsi dell'evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.

A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, dovranno non solo attestare di avere sospeso o ridotto l'attività lavorativa a causa delle temperature elevate, ma anche riportare gli estremi dell'ordinanza adottata dalla pubblica Autorità, senza doverla allegare.

Come già chiarito in precedenti messaggi, in caso di domanda con causale "evento meteo" per "temperature elevate", la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° centigradi.

Si evidenzia, tuttavia, che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può determinare l'accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione

salariale qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. "percepita", che è più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l'impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.

Pertanto, la valutazione dell'integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Risulta tuttavia evidente che le già menzionate valutazioni sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi e, pertanto, per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, è raccomandabile redigere la relazione tecnica in modo completo. A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l'evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse.

Si ricorda, invece, che i datori di lavoro non devono allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d'ufficio dall'Istituto (cfr. i messaggi n. 1856 del 3 maggio 2017 e n. 2276 del 1° giugno 2017).

Anche l'elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura percepita superiore a quella reale. Pertanto, nel valutare le istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi in commento, gli operatori di Sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteorologici o della protezione civile nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web www.workclimate.it.

Si precisa che le indicazioni fornite con il presente messaggio valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi

di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell'ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.

In caso di presentazione della domanda di CISOA per sospensione delle attività lavorative a causa del caldo eccessivo, la causale da utilizzare è "aversità atmosferiche", che è quella ordinariamente utilizzata in caso di richieste per intemperie stagionali.

In caso di presentazione della domanda di CISOA per riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, la causale da utilizzare è "CISOA eventi atmosferici a riduzione".

Si ricorda infine che, per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali) sia la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" sia la causale "evento meteo" per "temperature elevate" integrano fattispecie annoverabili tra gli "eventi oggettivamente non evitabili" (EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:

- non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 e, per l'assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall'articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il termine di presentazione è l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato;
- l'informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l'intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;

- per le aziende di cui all'articolo 10, lett. m), n), o), del decreto legislativo n. 148/2015 (imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei), la già menzionata informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. Modalità di presentazione delle domande di pensione

Messaggio n. 2745 del 26/07/2024

1. Premessa

A decorrere dal 1° dicembre 2023 è in vigore l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 18 giugno 2021, ratificato con la legge 11 luglio 2023, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023 (cfr. la circolare n. 28 del 2 febbraio 2024).

L'Accordo, pur non prevedendo la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, disciplina la modalità di presentazione delle domande di pensione in regime nazionale presso l'INPS e la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), Istituzione moldava competente.

Con il presente messaggio, facendo seguito alla circolare n. 28/2024, si forniscono indicazioni relative alla modalità di presentazione delle domande di pensione.

2. Presentazione delle domande di pensione

Come precisato in premessa, l'Accordo non prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini pensionistici. Tuttavia, in conformità all'articolo 5 del medesimo, le domande di pensione moldave possono essere presentate dai residenti in Italia alla CNAS per il tramite delle Strutture territoriali dell'INPS, che provvedono a trasmetterle senza indugio all'Istituzione moldava, unitamente ai documenti allegati.

Invece, le domande di pensione italiana devono essere presentate direttamente all'INPS utilizzando il canale telematico e sono gestite:

- dal Polo specializzato presso la Direzione provinciale INPS di Perugia, per i residenti nella Repubblica di Moldova;
- dalla Struttura territorialmente competente in base al criterio della residenza, per i soggetti residenti in Italia;

- dalla Struttura territoriale cui fa capo l'ultimo ente datore di lavoro dell'iscritto, per gli iscritti alla Gestione pubblica.

Si indicano di seguito le modalità di presentazione delle quattro fattispecie di domande di pensione.

2.1 Domanda di pensione moldava presentata dai soggetti residenti in Italia

Il richiedente residente in Italia presenta il modulo "MD/IT 202", allegando la relativa documentazione indicata nello stesso, alla Struttura territorialmente competente dell'INPS con raccomandata A/R, PEC o direttamente allo sportello con le consuete modalità.

La Struttura territorialmente competente invia la domanda di pensione e i relativi allegati alla CNAS con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Gheorghe Tudor 3, street, MD-2028 Chisinau, Republic of Moldova. Si specifica che l'utilizzo della posta elettronica è consentito per i soli solleciti di domande di pensione già presentate.

La Struttura territoriale provvede a inviare alla CNAS il libretto di lavoro e ogni altra documentazione allegata alla domanda di pensione, così come prodotta dall'interessato, in originale, copia semplice o conforme all'originale. Qualora il cittadino moldavo presenti un documento estero in copia semplice, nei casi in cui la CNAS richieda l'originale o la copia conforme, la Struttura territoriale dell'INPS deve limitarsi ad avvisare l'interessato che il documento potrebbe non essere preso in considerazione dall'ente previdenziale estero in fase di istruttoria della domanda.

Si precisa che, soprattutto in caso di ricezione della domanda di pensione tramite PEC, l'assicurato, su richiesta della CNAS, deve produrre direttamente all'ente estero l'eventuale documentazione richiesta in originale o copia conforme.

Successivamente la CNAS, dopo avere acquisito dall'interessato, se necessario, ulteriori informazioni, emette il provvedimento di accoglimento o di diniego della prestazione, notificandolo direttamente al richiedente.

2.2 Domanda di pensione italiana presentata dai soggetti residenti in Moldova

Il richiedente residente in Moldova presenta la domanda di pensione attraverso la procedura INPS online, la quale viene gestita dalla Direzione provinciale di Perugia.

L'INPS, dopo avere richiesto, se necessario, ulteriori informazioni al richiedente, emette il provvedimento di accoglimento o di diniego della prestazione, notificandolo direttamente all'interessato.

2.3 Domanda di pensione di invalidità moldava presentata dai soggetti residenti in Italia (compresi i casi di revisione)

Il richiedente residente in Italia presenta, con le stesse modalità sopra descritte, alla Struttura territorialmente competente dell'INPS il modulo "MD/IT 202", al quale deve essere allegato il modulo "MD/IT 213", cioè la perizia medica, compilato dal richiedente nella "parte A".

La Struttura territorialmente competente trasmette con raccomandata A/R la domanda di pensione di invalidità alla CNAS all'indirizzo di cui al paragrafo 2.1.

Se necessario, la CNAS può richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

Verificata la sussistenza dei requisiti amministrativi per il riconoscimento della prestazione, la CNAS può richiedere all'INPS di sottoporre il richiedente a visita medica trasmettendo il modulo "MD/IT 001", a cui è allegato il modulo "MD/IT 213", da compilarsi elettronicamente a cura del medico esaminatore dell'INPS nella "parte B".

Successivamente, l'INPS invia la perizia medica debitamente compilata alla CNAS in busta chiusa, in quanto contenente dati sensibili/particolari.

Sulla base delle informazioni comunicate, la CNAS emette il provvedimento di accoglimento o di diniego della prestazione, notificandolo direttamente all'interessato.

Nel caso di visita di revisione, le modalità sono le medesime: per la richiesta di visita di revisione la CNAS trasmette alla Struttura territorialmente competente dell'INPS il modulo "MD/IT 001" con allegato il modulo "MD/IT 213", da compilarsi a cura del medico esaminatore dell'INPS.

2.4 Domanda di pensione di invalidità italiana presentata dai residenti in Moldova (compresi i casi di revisione)

Il richiedente residente in Moldova presenta la domanda di pensione di invalidità italiana attraverso la procedura INPS online, che viene gestita dalla Direzione provinciale di Perugia.

Se necessario, l'INPS può richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

Verificata la sussistenza dei requisiti amministrativi per il riconoscimento della prestazione, l'INPS richiede alla CNAS di sottoporre il richiedente a visita medica tramite

il modulo "IT/MD 001", a cui è allegato il modulo "IT/MD 213", da compilarsi a cura del medico esaminatore della CNAS nella "parte B". I moduli devono essere trasmessi tramite raccomandata A/R all'indirizzo moldavo indicato al paragrafo 2.1.

Successivamente, la CNAS trasmette la perizia medica debitamente compilata all'INPS in busta chiusa, in quanto contenente dati sensibili/particolari.

Sulla base delle informazioni comunicate, l'INPS emette il provvedimento di accoglimento o di diniego della prestazione, notificandolo direttamente all'interessato.

Nel caso di visita di revisione, le modalità sono le medesime: per la richiesta di revisione l'INPS trasmette alla CNAS il modulo "IT/MD 001" con in allegato il modulo "IT/MD 213", da compilarsi a cura del medico esaminatore della CNAS.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it



lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)